

Parto in anonimato, i diritti della partoriente in ospedale e la tutela del neonato

Come funziona in Italia il parto in anonimato, quali tutele ha la donna in ospedale, cosa succede al neonato e in quali casi, da adulto, il figlio può chiedere di conoscere le proprie origini. (Fonte: <https://www.nostrofiglio.it/> 20.04.2026)



In questo articolo

- [Che cos'è e come funziona il parto in anonimato in Italia](#)
- [I diritti partoriente ospedale: assistenza sanitaria, privacy e accoglienza](#)
- [Il supporto psicologico e il diritto di ripensamento della madre](#)
- [Tutela del neonato verso l'adozione: il percorso del bambino verso la nuova famiglia](#)
- [Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini](#)
- [Le Culle per la Vita: un'importante rete di salvataggio parallela](#)

Scegliere di [non riconoscere il proprio bambino](#) al momento della nascita è una decisione estremamente delicata, ma prevista e **tutelata** dall'ordinamento italiano. Il [parto in anonimato](#) consente alla donna di partorire in ospedale senza essere nominata nella dichiarazione

di nascita, con protezione della riservatezza e assistenza sanitaria. Allo stesso tempo, il neonato viene preso in carico e inserito nel percorso di tutela previsto dalla legge.

Che cos'è e come funziona il parto in anonimato in Italia

In Italia il riferimento principale è l'articolo 30 del DPR 396/2000, che prevede che la dichiarazione di nascita sia resa rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. In concreto, questo significa che la donna può partorire in ospedale e scegliere di non riconoscere il neonato, lasciandolo alla struttura sanitaria perché siano garantite assistenza e tutela giuridica. Il Ministero della Salute spiega che il nome della madre resta segreto e che nell'atto di nascita del bambino compare la formula: **"nato da donna che non consente di essere nominata"**.

La ratio della norma è duplice: proteggere la salute della donna e del neonato e prevenire abbandoni in condizioni di pericolo. Il Ministero della Salute e diverse amministrazioni pubbliche ricordano infatti che il parto in anonimato è uno strumento di tutela, non una zona grigia del sistema: serve a offrire una via legale e protetta nelle situazioni di grave difficoltà.

I diritti partoriente ospedale: assistenza sanitaria, privacy e accoglienza

Quando la donna comunica la volontà di non essere nominata, l'ospedale deve organizzare il percorso in modo da proteggere la sua identità. Linee guida e protocolli pubblici ricordano che **la struttura è tenuta a garantire informazione, autodeterminazione, riservatezza e sostegno**, evitando pressioni o interferenze sulla scelta. Anche negli atti di stato civile non devono comparire le generalità della madre.

Sul piano sanitario, la gravidanza e il parto restano assistiti come per ogni altra donna. La tutela della maternità è garantita anche alle donne straniere; inoltre, per le donne senza regolare titolo di soggiorno l'ordinamento assicura comunque le cure essenziali e la tutela della gravidanza e della maternità.

Si ricorda inoltre che l'assistenza in gravidanza e presso i punti nascita è garantita indipendentemente dallo status giuridico.

La riservatezza è rafforzata anche dalle regole sul **certificato di assistenza al parto**. [L'articolo 93 del Codice sulla privacy](#) prevede che, ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato sia sostituito da una semplice **attestazione con i soli dati necessari** ai registri di nascita; inoltre, il rilascio in copia integrale della documentazione è sottoposto a limiti particolarmente rigorosi nel tempo. Per questo è più corretto parlare di tutela rafforzata della riservatezza, non di cancellazione totale di ogni dato sanitario.

Il supporto psicologico e il diritto di ripensamento della madre

Accanto all'assistenza clinica, la donna può essere orientata ai servizi di supporto psicologico e sociale. I consultori familiari, richiamati dal Ministero della Salute come servizi territoriali

multidisciplinari, coinvolgono figure come ginecologo, psicologo, assistente sociale e ostetrica e possono essere un punto di accesso importante sia prima sia dopo il parto.

Sul piano pratico, la dichiarazione di nascita deve essere resa **entro il termine massimo di dieci giorni dalla nascita**. Molte strutture ospedaliere spiegano che, in questo arco di tempo, la donna può ancora decidere se procedere o meno al riconoscimento. Tuttavia è meglio non presentare i "dieci giorni" come un termine rigido e automatico valido in ogni situazione: la legge prevede anche casi particolari in cui il Tribunale per i minorenni può sospendere o rinviare la procedura. Un caso specifico riguarda il genitore che non ha compiuto 16 anni. In base [all'articolo 250 del codice civile](#), il riconoscimento non può essere effettuato prima dei 16 anni salvo autorizzazione del giudice; inoltre la [legge sull'adozione](#) prevede che, nei casi di difetto di età, la procedura possa essere rinviata. Dunque per le **madri minorenni** esistono regole particolari e un vaglio giudiziario.

Tutela del neonato verso l'adozione: il percorso del bambino verso la nuova famiglia

Quando il bambino non viene riconosciuto, la tutela giuridica del neonato si attiva subito.

La **struttura sanitaria segnala la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** e che, in assenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore, il tribunale può dichiarare immediatamente lo stato di adottabilità senza ulteriori accertamenti, salvo i casi di sospensione previsti dalla legge.

Il punto essenziale è che il **neonato non resta senza tutela**: riceve assistenza sanitaria, viene formato l'atto di nascita e si apre il percorso previsto dall'ordinamento per garantirgli il diritto a crescere in una famiglia.

Il diritto del figlio di conoscere le proprie origini

Uno dei punti più delicati riguarda l'equilibrio tra anonimato della madre e diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Oggi non è corretto dire che tutto resti sempre inaccessibile per cento anni senza eccezioni. La disciplina sulla documentazione sanitaria prevede una **tutela molto forte della riservatezza**, ma sul versante delle origini la situazione è stata ridefinita dalla Corte costituzionale con la [sentenza n. 278 del 2013](#), che ha escluso il divieto assoluto di accesso senza una previa verifica della perdurante volontà della madre di restare anonima.

Sul piano pratico, i Tribunali per i minorenni spiegano che l'istanza può essere presentata dalla persona adottata che abbia compiuto 25 anni oppure, già dai 18 anni, per **gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica**. La domanda si presenta al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del richiedente. Sarà poi il giudice a stabilire le modalità dell'istruttoria e, nei casi in cui la legge lo consente, dell'eventuale interpello riservato della madre biologica.

Le Culle per la Vita: un'importante rete di salvataggio parallela

Le Culle per la Vita sono dispositivi presenti in diversi territori, spesso collegati a ospedali, enti o associazioni, pensati per consentire l'[affidamento](#) del neonato in condizioni di sicurezza e anonimato. Sono dotate di sistemi di protezione e di allerta per permettere un intervento rapido. Detto questo, è importante chiarire che rappresentano una misura residuale di emergenza. La via più sicura per la salute della donna e del neonato resta il parto in ospedale, anche in anonimato, perché consente **assistenza sanitaria immediata, protezione della riservatezza e attivazione regolare della tutela giuridica del bambino.**

In conclusione, è essenziale ricordare a tutte le future madri che si trovano a vivere una gravidanza in condizioni di disagio, solitudine o estrema fragilità, che non sono sole. Rivolgendosi in totale sicurezza ai Consultori Familiari, ai servizi sociali territoriali, al proprio medico di fiducia o al personale del pronto soccorso, è sempre possibile trovare ascolto, accoglienza priva di pregiudizi e indicazioni chiare per tutelare la propria salute e il futuro del bambino.